

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Milano

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE RELATIVO ALL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il Sindaco/Presidente presenta un emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto, dove si modifica l'art. 30, comma 4, del regolamento (Allegato "A").

L'Assessore alle Finanze Monti Carlo illustra il Regolamento come da documento allegato al presente atto alla lettera "B".

Il Consigliere Bellini Bruno (gruppo di minoranza "Lista civica Lega Nord Padania – Cattolici Padani") propone di azzerare il costo per l'occupazione temporanea del suolo pubblico nel centro storico, allo scopo di favorire e stimolare i privati al recupero delle facciate degli edifici.

Il Sindaco/Presidente segnala che in passato è stata presa in esame la questione e il Consiglio Comunale aveva deliberato una riduzione del 50% della tassa per l'occupazione temporanea del suolo pubblico per non creare elevate discriminazioni nei confronti dei cittadini che in altre parti del territorio vanno a riqualificare la propria abitazione.

Il Consigliere Bellini Bruno propone di azzerare per tutti i cittadini il costo per l'occupazione del suolo pubblico finalizzato al recupero della propria abitazione.

Il Sindaco/Presidente risponde che questa proposta creerebbe discriminazioni fra i cittadini che hanno i loro edifici in prossimità di strade provinciali e che sono tenuti al pagamento della tassa alla Provincia, e quelli che risiedono in prossimità di strade comunali. Inoltre la finalità di questa tariffazione è legata al disagio arrecato agli altri abitanti in termini di mobilità ciclo-pedonale e non solo per l'occupazione del suolo pubblico.

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Milano

Il Consigliere Bietti Sergio (gruppo di minoranza “Per Ceriano”) richiamando l’art. 4 del regolamento, chiede se effettivamente alcune occupazioni di suolo pubblico possono essere vietate.

Il Sindaco/Presidente risponde che è facoltà dell’Ente vietare l’occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, nel rispetto della legge e del regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il dibattito sopra riportato;

Considerato che l’approvazione e la regolamentazione del canone relativo all’occupazione di spazi ed aree pubbliche rientra nella competenza del Consiglio Comunale ,ai sensi dell’art. 32, comma 2 lett.g) della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n.507 /93 che ha introdotto dal 1° gennaio 1994 la disciplina TOSAP;

Visto l’articolo 63 del decreto legislativo n.446 del 15/12/1997 che disciplina la facoltà di istituire, con apposita deliberazione regolamentare, un canone di occupazione delle aree pubbliche avente natura patrimoniale, in sostituzione della Tosap ;

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà concessa dall’articolo 63 del decreto legislativo n.446/97 nonché dall’articolo 52 del decreto medesimo che attribuisce ai Comuni ampia potestà regolamentare disciplinando liberamente le proprie entrate, salvo il rispetto dei limiti che derivano dall’ordinamento giuridico e di quelli previsti, per i soli tributi, dal comma 1 dello stesso art.52;

Rilevato che l’art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs n.446/97, stabilisce che, nell’indicazione analitica della tariffa l’ente debba tener conto, tra l’altro, del valore economico della disponibilità dell’area nonché del sacrificio imposto alla collettività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità delle occupazioni;

Visto il presente regolamento di istituzione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche che si compone di n. 41 articoli;

Dato atto che all’interno del suddetto regolamento sono state determinate le misure delle tariffe per le diverse tipologie di occupazioni, i criteri per la determinazione della relativa tariffa nonché le maggiorazioni e le agevolazioni e che pertanto per la determinazione del canone, ad esso si rinvia;

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Milano

Ravvisata la necessità di provvedere all'adozione del regolamento di cui trattasi;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'emendamento presentato dal Sindaco alla proposta di deliberazione in oggetto, nonché il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario allegato al presente atto alla lettera "B";

Si passa alla votazione:

- CON voti favorevoli n. 13. contrari n. 0, astenuti n. 2 (Consiglieri Bellini Bruno e Cattaneo Dante del gruppo "Lista civica Lega Nord Padania - Cattolici Padani") espressi nelle forme di legge da n. 15 Consiglieri presenti, viene approvato l'emendamento presentato dal Sindaco;
- CON voti favorevoli n. 13. contrari n. 0, astenuti n. 2 (Consiglieri Bellini Bruno e Cattaneo Dante del gruppo "Lista civica Lega Nord Padania - Cattolici Padani") espressi nelle forme di legge da n. 15 Consiglieri presenti

DELIBERA

1) Di approvare il Regolamento per l'applicazione del canone relativo all'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP composto da n. 41 articoli che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato "C");

2) Di utilizzare le tariffe deliberate con il medesimo atto;

3) Di dichiarare, con la seguente votazione: favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Consiglieri Bellini Bruno e Cattaneo Dante del gruppo "Lista civica Lega Nord Padania - Cattolici Padani") espressi nelle forme di legge da n. 15 Consiglieri presenti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4, D.Lgs n. 267/2000.

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Milano

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo della disciplina.

Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Ceriano Laghetto, conformemente ai principi desunti dalla vigente normativa ed in particolare dall'art. 63 del D.Lgs. n° 446/97.

Art. 2 - Definizione di suolo pubblico.

1. L'occupazione permanente e temporanea di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile di questo Comune, comprese le aree destinate a mercati, è soggetta alla disciplina stabilita dal presente capo successivamente indicato con la voce "regolamento".

2. Sono compresi nelle strade ed aree di cui al precedente comma e sono soggetti alla stessa disciplina:

- a) i tratti di strada inclusi nella delimitazione dei centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti;
- b) i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti per i quali il rilascio di concessioni od autorizzazioni è di competenza del Comune previo nulla-osta dell'ente proprietario della strada, conformemente a quanto dispone il terzo cma dell'art. 26 del C.d.S.;
- c) le strade vicinali assimilate a quelle comunali dall'articolo 2, cma 6, lett. d).
- d) le banchine, i marciapiedi, gli spazi di sosta e di servizio e le altre pertinenze delle sedi stradali di cui al comma 1 ed alle lett. a) e b) del presente cma;
- e) le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. Si considerano tali le strade, aree e spazi privati soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita con una delle modalità previste dalla legge, di seguito indicate:
 - 1) per atto pubblico o privato;
 - 2) per usucapione ventennale conformemente agli artt. 1158 e ss. del Codice Civile;
 - 3) per destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo volontariamente l'area a disposizione della collettività, nel qual caso la servitù ha inizio con l'uso pubblico.

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Milano

3. Non sono comprese nelle aree di cui alla lett. e) del precedente comma, le strade private non aperte al transito generalizzato e quelle che terminano senza collegamento con la viabilità pubblica. Sono esenti dal pagamento di canoni e corrispettivi le occupazioni di aree private poste in essere prima della costituzione della servitù di pubblico passaggio.

4. Il regolamento stabilisce la disciplina particolare che regola le occupazioni dei beni indicati nei precedenti commi relative:

- a) alle zone mercatali ed ai mercati comunali;
- b) agli impianti di distribuzione di carburanti;
- c) agli attraversamenti trasversali e longitudinali, sotterranei ed aerei;
- d) gli impianti di installazione di mezzi pubblicitari;
- e) ai contenitori di raccolta dei rifiuti.

5. La concessione di aree cimiteriali e dei servizi connessi, disciplinate dal D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, dal regolamento comunale di polizia mortuaria e dalle altre disposizioni vigenti in materia, non sono oggetto del presente regolamento.

Art. 3 - Servizi comunali competenti.

1. La procedura e l'adozione dei provvedimenti di concessione e autorizzazione sono attribuite alla competenza del servizio comunale di polizia locale.

2. Il responsabile del servizio è titolare delle funzioni per l'applicazione del presente regolamento e con i suoi collaboratori provvede agli atti per la riscossione dei canoni, dei corrispettivi e di quant'altro dovuto al Comune per l'occupazione degli spazi ed aree di cui al presente regolamento.

3. Il servizio di polizia locale vigila sulla corretta occupazione ed utilizzazione degli spazi ed aree concesse ed intervengono per reprimere le occupazioni abusive ed ogni altra irregolarità, per la tutela dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile comunale.

Art. 4 - Concessioni amministrative permanenti, temporanee e d'urgenza.

Autorizzazioni straordinarie:

E' facoltà dell'Ente vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge e/o regolamenti, nonché dettare

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Milano

eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro, della viabilità e della sicurezza.

1. L'occupazione delle aree e spazi indicati nell'art. 2, è consentita a coloro che ottengono dal Comune la relativa concessione amministrativa, per il tempo nella stessa stabilito.

2. Le occupazioni occasionali di breve durata o determinate da esigenze straordinarie ed immediate d'urgenza, sono autorizzate previa idonea comunicazione scritta alla Polizia Locale che indicherà eventuali prescrizioni. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto ai successivi articoli.

3. È vietata l'occupazione delle aree e spazi pubblici di cui al precedente articolo da parte di chi è privo della concessione od autorizzazione del Comune.

4. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

5. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione permanente, aventi comunque durata non inferiore ad un anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti ed impianti.

6. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno per le quali è rilasciato un atto di concessione temporanea o, nei casi di cui al secondo comma, l'autorizzazione per gli stessi prevista.

7. Alle occupazioni temporanee che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito negli atti di concessione o autorizzazione si applica, per il periodo eccedente quello autorizzato, il canone stabilito dai successivi articoli con l'obbligo di comunicazione scritta all'ufficio di Polizia Locale.

Art. 5 - Occupazioni abusive.

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 38 e richiamato l'art. 20 del vigente C.d.S., nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, è disposta la rimozione immediata dei materiali.

In caso di inosservanza la rimozione è effettuata d'Ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese di rimozione e custodia.

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Milano

Art. 6 - Rilascio della concessione per le occupazioni permanenti di aree divenute disponibili.

1. Per la concessione permanente di aree, spazi e strutture, già assegnate per l'esercizio di attività commerciali ed economiche e delle quali l'occupazione è cessata per rinuncia o decadenza, rendendole disponibili, l'ufficio comunale redige un bando per la nuova assegnazione indicando nello stesso tutte le condizioni, compreso il canone e gli oneri connessi, invitando chi ha interesse ad effettuare richiesta d'assegnazione, entro un termine previsto a pena di decadenza, a mezzo raccomandata postale A.R., corredandola da autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dal bando ed indicando sulla busta che la stessa contiene gli atti per la partecipazione alla gara della quale viene precisato l'oggetto e la data.

2. Il bando è pubblicato all'albo comunale, negli spazi delle pubbliche affissioni e su un quotidiano a diffusione regionale, almeno quindici giorni prima della scadenza.

3. Le richieste pervenute sono aperte in pubblica riunione, presieduta dal funzionario responsabile del servizio Polizia Locale. Luogo data ed ora dell'apertura, con invito ai richiedenti ad essere presenti, sono precisati nel bando. Il funzionario presidente apre i plichi e verifica la regolarità delle domande e dell'autocertificazione, escludendo quelle che non risultano conformi alle prescrizioni del bando. I plichi pervenuti in ritardo non vengono aperti e non sono ammessi alla gara.

4. Nel caso che le richieste ammesse siano superiori agli spazi disponibili, il funzionario procede, nel prosieguo della pubblica adunanza, al sorteggio, formando la graduatoria delle istanze ed assegna gli spazi immediatamente disponibili ai presentatori di quelle utilmente classificate. La graduatoria rimane valida per 3 anni. Il Comune si avvarrà della stessa per l'eventuale assegnazione di spazi della tipologia di quelli oggetto della graduatoria, che si rendessero disponibili entro il predetto termine di validità.

Art. 7 - Rilascio della concessione amministrativa per nuove occupazioni permanenti

1. Le persone fisiche e giuridiche che intendono effettuare nuove occupazioni permanenti di spazi ed aree di cui all'art. 2 per effettuare attività commerciali, produttive o di altro genere ammesse dalle norme vigenti, sono tenute a richiederne la concessione amministrativa, redigendo gli appositi moduli

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Milano

predisposti e acquisibili presso l'ufficio di polizia locale. La richiesta e l'invio dei moduli può essere effettuata a mezzo fax.

2. Nei moduli predisposti il richiedente indica:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, attività esercitata e codice fiscale, se persona fisica;
- b) ragione sociale, forma societaria, sede, partita IVA, attività esercitata e i dati di cui alla lett. a), per il soggetto con poteri di rappresentanza, per le persone giuridiche;
- c) l'esatta localizzazione, descrizione, attuale destinazione e misure dell'area della quale è richiesta la concessione;
- d) durata dell'occupazione ed uso al quale intende destinare lo spazio richiesto;
- e) gli eventuali banchi, chioschi, cabine, distributori, stazioni di servizio, canali, cavi, condutture, impianti e qualsiasi altro manufatto che s'intende installare sull'area richiesta.

3. Alla richiesta devono essere allegati:

- a) una planimetria in scala 1:2000, estratta da quella dello strumento urbanistico o dagli atti catastali, con delimitata l'area della quale è richiesta la concessione ed indicate, in scala, le esatte dimensioni della stessa e la sua incidenza sulla superficie dei marciapiedi, della banchina e della sede stradale;
- b) una copia dei disegni e grafici della pianta e dei prospetti, con le relative misure, dei manufatti che s'intende installare sull'area richiesta;
- c) l'autocertificazione del possesso dei requisiti morali e finanziari necessari per la concessione del suolo ed in particolare: di non essere fallito; di non aver subito condanne che comportino la interdizione a trattare con la pubblica amministrazione; di non aver subito con provvedimento definitivo misure di prevenzione a norma dell'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n° 55; di non essere stato dichiarato decaduto da precedenti concessioni o rapporti con le pubbliche amministrazioni per mancato pagamento dei canoni e corrispettivi dovuti o per altre inadempienze o comportamenti;
- d) l'eventuale nulla-osta del competente ente statale o regionale per le occupazioni che comportano installazione di strutture, situate in zone soggette a vincoli monumentali o paesaggistici.
- e) per le occupazioni di cui al presente art., con sola esclusione della tipologia di cui al successivo art. 50, è dovuta la cauzione d'importo pari al canone annuo.

4. Le richieste sono registrate nel protocollo generale del Comune con l'indicazione della data di presentazione della raccomandata postale A.R. Ai fini dell'ordine di assegnazione le richieste che risultano presentate, o spedite, lo stesso giorno sono considerate in ordine di presentazione, con riferimento alla numerazione attribuita dal protocollo Comunale.

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Milano

5. Il responsabile del settore Polizia Locale trasmette fotocopia della richiesta e della planimetria e grafici allegati ai responsabili dei servizi comunali relativi alla viabilità e traffico, urbanistica ed attività commerciali entro il quindicesimo giorno dal ricevimento. Il responsabile effettua l'istruttoria di sua competenza richiedendo, ove del caso, il nulla-osta dell'ente proprietario della strada di cui all'art. 22, secondo comma, lett. b); gli altri servizi dispongono gli accertamenti e verifiche di loro competenza. Per la installazione di nuove strutture, chioschi ed altri manufatti, è richiesto il parere della Commissione Edilizia ove previsto dal relativo regolamento, che deve essere dalla stessa espresso nella prima adunanza successiva al ricevimento degli atti da parte del servizio urbanistico e comunque entro giorni trenta da esso.

6. Il responsabile del settore Polizia Locale può richiedere all'interessato documenti, chiarimenti e notizie per completare l'istruttoria.

Art. 8 - Rilascio della concessione amministrativa per occupazioni temporanee.

1. Per le concessioni temporanee di spazi ed aree pubbliche l'interessato ne effettua la richiesta indicando su apposito modulo, fornito dal Comune, i dati di cui all'art. 7, secondo comma, e lo presenta all'ufficio Polizia Locale almeno giorni cinque prima di quello dal quale intende iniziare l'occupazione.

2. Il responsabile del settore Polizia Locale istruisce la richiesta e può inviarne copia per il parere ai responsabili dei servizi di viabilità e di circolazione e traffico che esprimono parere scritto prima dell'occupazione: senza che il parere sia stato espresso, lo stesso s'intende favorevole alla concessione.

3. Qualora le richieste ammesse siano superiori agli spazi assegnabili, il responsabile del settore Polizia Locale effettuerà l'assegnazione secondo la data ed il protocollo di presentazione.

4. Il provvedimento di concessione temporanea è rilasciato entro la data e l'ora d'inizio dell'occupazione.

Art. 9 - Concessione amministrativa.

1. L'atto di concessione amministrativa per l'occupazione permanente o temporanea, di spazi ed aree pubbliche, è rilasciato dal settore Polizia Locale.

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Milano

2. L'atto di concessione stabilisce:

- a) l'esatta ubicazione dello spazio concesso con riferimento alle denominazioni stradali che ne consentono l'individuazione;
- b) la superficie concessa e le misure del perimetro di delimitazione della stessa;
- c) il richiamo all'obbligo di osservare quanto stabilito dal Codice della strada, dal regolamento per la sua esecuzione ed attuazione, dai regolamenti comunali e dalle norme igienico-sanitarie relative all'attività da esercitare sull'area concessa;
- d) le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali la concessione è soggetta, con particolare riferimento alle strutture che il concessionario è autorizzato ad installare, alle segnalazioni da impiantare per consentirne il tempestivo avvistamento da parte dei veicoli e pedoni, all'osservanza delle norme sulla gestione dei rifiuti ossia utilizzando idonei contenitori, sugli scarichi dei liquami e sulla sicurezza degli impianti;
- e) la data di inizio e la durata della concessione;
- f) l'indicazione delle condizioni la cui inosservanza comporta la decadenza della concessione;
- g) la misura del canone da corrispondersi al Comune, con le relative modalità di versamento stabilite dai successivi articoli ;
- h) il diritto del Comune di procedere all'applicazione delle nuove misure del canone qualora sia modificata la categoria nell'ambito territoriale nella quale è compresa l'area concessa. L'applicazione del nuovo canone decorre dal 1° gennaio successivo all'adozione della delibera di modifica della classificazione.
- i) l'avvertenza che la concessione è, in ogni caso, accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni, qualora la stessa non venga rinnovata a seguito di richiesta di proroga, il concessionario ha l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per il ripristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Ente;
- l) per le concessioni relative a steccati, impalcature, ponti ed altre strutture temporanee di protezione degli spazi occupati, il Comune si riserva il diritto di affissione di manifesti o di installazione di pubblicità per conto proprio e di utenti del relativo servizio comunale, senza corrispettivi ed oneri per il concessionario del suolo;
- m) quando per l'esecuzione di lavori e/o opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, inerti, terra di scavo o materiale di scarto, nel provvedimento concessorio od autorizzativo sono indicate le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto e/o pubbliche discariche.
- n) ogni altra condizione o prescrizione che per la posizione e le caratteristiche dell'area, la natura e le finalità dell'occupazione, il Comune ritiene necessario stabilire.

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Milano

o) resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possa essere arrecato e/o contestato da terzi per effetto della concessione od autorizzazione;

3. Le concessioni amministrative di cui al presente articolo non possono, a pena di decadenza, essere cedute o costituite da parte del titolare oggetto di sub-concessione, anche parziale, a terzi dello spazio concesso. Lo spazio e le relative installazioni possono essere utilizzate esclusivamente dal concessionario, dai suoi familiari e dai collaboratori e dipendenti della sua azienda. Nel caso in cui il concessionario non sia in grado, per documentati motivi, di utilizzare direttamente od a mezzo delle altre persone sopra previste, l'area concessa per un periodo limitato e debba incaricare altro soggetto di sostituirlo, deve richiedere preventivamente l'autorizzazione del Comune, indicando le generalità del sostituto. Il titolare della concessione è responsabile della corresponsione del canone al Comune entro le scadenze stabilite, anche nel periodo per il quale è stata autorizzata la sua sostituzione.

4. Il concessionario è tenuto ad esibire a richiesta di pubblici ufficiali che lo richiedono per motivi di servizio, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

Art. 10 - Rinnovo della concessione amministrativa per occupazioni permanenti.

1. Il rinnovo della concessione per occupazione permanente deve essere richiesto dal concessionario almeno giorni sessanta prima della scadenza.

2. Il rinnovo non è accordato quando il Comune decide di utilizzare l'area direttamente per il miglioramento della viabilità e per altri scopi, direttamente od avvalendosi di terzi, per servizi e finalità di pubblico generale interesse.

3. Il rinnovo della concessione non è inoltre accordato per i seguenti fatti e comportamenti verificatisi nel periodo in scadenza:

a) quando il concessionario non ha corrisposto il canone alle scadenze prestabilite e, verificandosi ritardi, non ha richiesto, motivandola adeguatamente, la proroga dei termini di pagamento;

b) nel caso in cui il concessionario non ha limitato l'occupazione all'area concessa e, richiamato formalmente, non si è adeguato;

c) quando il concessionario si è reso responsabile dell'inosservanza di condizioni o prescrizioni stabilite dall'atto di concessione, dalla legge e dai regolamenti comunali e, richiamato formalmente, non si è adeguato.

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Milano

4. Ove non sussistono i motivi ostativi di cui ai precedenti commi 2 e 3, la concessione può essere rinnovata dal Comune il quale:

a) può ridurre l'area concessa, o modificarne la delimitazione ove risulti necessario per esigenze della circolazione o per altri motivi di pubblico interesse;

b) può, su richiesta del concessionario ed eventuale parere favorevole dei servizi di viabilità e circolazione, ampliare la superficie dell'area concessa. Nel caso previsto dall'art. 2, secondo comma, lett. b), per le strade non appartenenti al Comune deve essere ottenuto il nulla-osta dell'ente proprietario;

c) deve applicare il canone commisurato alla classificazione ed alla superficie dello spazio, secondo le condizioni vigenti al momento del rinnovo della concessione.

5. Nel caso in cui il Comune decida di non rinnovare, alla scadenza, la concessione, nessun indennizzo e rimborso spese è dallo stesso dovuto al concessionario per la rimozione, a suo carico, entro la scadenza della stessa, delle strutture installate e per il ripristino del suolo a regola d'arte. Lo svincolo della cauzione è effettuato dall'ufficio competente dopo aver accertato che il canone dovuto è stato corrisposto per tutta la durata della concessione e che il ripristino del suolo è stato eseguito.

Art. 11 - Revoca della concessione.

1. La concessione od autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità.

2. Nel caso di revoca il Comune rimborsa al concessionario la rata di canone corrisposto per il periodo per il quale non ha usufruito dell'area, previo accertamento che la stessa sia stata resa libera e restituita al Comune entro il termine stabilito dal provvedimento di revoca, nonché l'importo della cauzione eventualmente versata.

Art. 12 - Decadenza dalla concessione.

1. La decadenza dalla concessione è stabilita con provvedimento del responsabile del settore Polizia Locale, notificato al concessionario.

2. Costituiscono cause di decadenza dalla concessione:

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Milano

- a) il verificarsi, con particolare gravità e continuità da parte del concessionario, delle inadempienze e violazioni delle condizioni di concessione di cui al terzo comma del precedente art. 30 comma 3
- b) la violazione delle norme di legge e regolamentari relative alla sicurezza, all'incolumità delle persone, alla viabilità ed alla circolazione stradale, reiterate o di rilevante gravità;
- c) per le occupazioni concesse per l'esercizio di attività imprenditoriali, la dichiarazione di fallimento del concessionario;
- d) la morte del concessionario, fatta salva la facoltà del Comune, di disporre il trasferimento della concessione ad un familiare od al nuovo titolare dell'attività su domanda da questi prodotta, ferme restandone la scadenza e tutte le altre condizioni;
- e) la mancata occupazione dello spazio concesso, senza giustificato motivo formalmente comunicato all'ufficio, nei trenta giorni successivi alla data del rilascio della concessione se permanente e cinque giorni se temporanea;
- f) l'adozione nei confronti del concessionario con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- g) la condanna del concessionario per uno dei delitti e violazioni che comportano l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui all'art. 32-quater del Codice penale, agli articoli 37 e 144 della legge n. 689/1981 ed alle leggi tributarie.

Occupazioni per specifiche attività

Art. 13 - Installazione di condotte e cavi nel soprassuolo e sottosuolo stradale.

1. Le concessioni permanenti per gli attraversamenti e l'uso delle sedi stradali e relative pertinenze con corsi d'acqua, condotte idriche, linee elettriche, di telecomunicazione, gasdotti, teleriscaldamento, sia aeree che in cavo sotterraneo, teleferiche, serbatoi di combustibili liquidi e con altri impianti ed opere, sovrappassi e sottopassi, sono accordate dal Comune alle condizioni previste dall'art. 25 del Codice della strada e con l'osservanza, per condutture, cavi e quant'altro relativo ai servizi ed attività da installarsi nel sottosuolo, della procedura di cui ai commi successivi.

2. Le direzioni di zona dei servizi ed attività di cui al precedente comma provvedono ad inviare al settore Tecnico idonea richiesta di manomissione suolo e/o sottosuolo pubblico indicando gli interventi previsti in ciascuna via o piazza, il periodo proposto e la durata di esecuzione dei lavori preventivata, le dimensioni della superficie di ciascuna sede stradale impegnata nelle opere

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Milano

d'installazione, allacciamento, sostituzione o manutenzione e la definitiva maggior lunghezza dell'occupazione del sottosuolo, corredata da pertinente documentazione planimetrica.

3. Il settore Tecnico trasmette formale concessione ad eseguire i lavori, recante i programmi e progetti coordinati di esecuzione dei lavori, il periodo di occupazione da parte di tutti i concessionari di ciascuna area stradale, gli accorgimenti da adottare per la utilizzazione, sia pure ridotta delle sedi stradali da parte degli abitanti, degli esercizi commerciali, studi professionali, attività artigianali, uffici pubblici e delle altre attività che dalle stesse hanno accesso.

4. La concessione stabilisce le norme tecniche per il ripristino del suolo e delle pavimentazioni rimosse per l'installazione delle condutture, con i criteri più idonei per evitare successivi cedimenti per i quali, fino al termine di anni uno dalla conclusione dei lavori, le aziende installatrici sono responsabili solidalmente dell'esito dei lavori eseguiti dalle stesse e dai loro appaltatori o concessionari. Tale responsabilità concerne sia le opere di tempestiva manutenzione e riparazione a perfetta regola d'arte, sia la responsabilità relativa a danni a persone e cose che i cedimenti della sezione stradale non tempestivamente mantenuta o riparata per il periodo suddetto, possono provocare. Nel caso in cui le aziende responsabili non provvedano ad eseguire i predetti lavori, il Comune, previa diffida ed assegnazione di un congruo termine, provvede d'ufficio a spese degli inadempienti, con recupero mediante procedura coattiva. .

5. Per quanto previsto dal presente articolo si richiamano le disposizioni dell'art. 28, primo comma, del Codice della strada e dell'art. 69 del relativo regolamento di attuazione, le cui modalità esecutive sono osservate dal Comune nei procedimenti sopra disciplinati.

6. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare le opere ed impianti realizzati in sede stradale dalle aziende di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 28, secondo comma, del Codice della strada.

7. Le concessioni temporanee per le occupazioni delle sedi ed aree stradali per la coordinata esecuzione dei lavori sono rilasciate dalla Polizia Locale. Il concessionario provvede al pagamento del canone per la temporanea occupazione delle aree per la installazione dei cantieri e per l'esecuzione dei lavori. Il titolare della concessione temporanea è responsabile dell'osservanza di quanto dispone l'art. 21 del Codice della strada e di tutti i danni eventualmente arrecati nella esecuzione dei lavori alla rete sotterranea dei servizi già esistenti ed ai terzi. È in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità del Comune.

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Milano

8. Entro il 30 aprile di ogni anno le aziende erogatrici di pubblici servizi devono dichiarare alla Polizia Locale il numero complessivo delle utenze dei propri servizi esistenti nel territorio comunale

Art. 14 - Occupazioni occasionali o per esigenze straordinarie ed urgenti.

Le occupazioni occasionali sono disciplinate come al precedente art. 4 comma 2.

Art. 15 – Occupazioni con contenitori per raccolta dei rifiuti.

1. Per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 2, con i contenitori per la raccolta differenziata dei residui solidi urbani di qualsiasi tipo o natura, il richiedente che usufruisce del servizio e l'appaltatore del servizio di raccolta devono presentare preventivamente idonea istanza di autorizzazione al settore Tecnico che rilascia la relativa concessione.

2. Gli appaltatori del servizio sono esentati dal canone di concessione per gli spazi suddetti soltanto nel caso in cui tale esenzione sia stata prevista nel bando di gara e nel contratto di appalto e, quindi, sia stata valutata nella determinazione del canone. In caso contrario si applica la tariffa prevista al successivo art. 21

Art. 16 - Occupazioni per particolari attività.

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante veicoli, in forma itinerante, è consentito per il tempo necessario a presentare e consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo. La sosta può essere effettuata nelle pertinenze e sulla sede stradale comunale in posizioni nelle quali il mezzo usato e l'afflusso degli acquirenti non costituiscano motivo di pericolo od intralcio per il traffico osservando le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

2. L'occupazione degli spazi pubblici è esente da COSAP.

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Milano

Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche Disciplina generale

Art. 17 - Istituzione del canone.

L'occupazione sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati ed ogni altra area indicata dall'art. 2, è soggetta al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato in base alla tariffa stabilita dagli articoli seguenti ed alla dimensione dell'occupazione.

Art. 18 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici in categorie.

1. Le strade, aree e spazi pubblici sono classificati in n° due categorie, secondo il valore economico della disponibilità dell'area ed il sacrificio imposto alla collettività, tenuto conto della localizzazione centrale o periferica, delle attività commerciali, turistiche, industriali, artigianali, degli elementi storici, artistici, monumentali ed ambientali, della consistenza degli insediamenti abitativi e di ogni altro fattore indicativo dell'utilità economica che il concessionario può ricavare dall'occupazione.

2. Gli elenchi delle aree, distinti per categorie di concessione, sono allegati al presente regolamento ed indicati come appresso:

- A - prima categoria: insieme aree pubbliche o strade ricomprese nella Zona B1 (nucleo antico) così come individuato dallo strumento urbanistico del Comune di Ceriano Laghetto vigente alla data di approvazione del presente atto.
- B - seconda categoria : le restanti parti del territorio comunale.

Art. 19 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione amministrativa, permanente o temporanea, ed è determinato applicando la tariffa alla dimensione dell'area concessa o, se maggiore, di quella effettivamente occupata e sottratta all'uso pubblico secondo lo stato di fatto.

2. Ai fini dell'obbligo del pagamento del canone le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale, sono

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Milano

equiparate a quelle concesse, con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal successivo articolo 38 ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Codice della strada. La durata dell'occupazione abusiva e la dimensione dell'area occupata sono dichiarate dall'interessato sottoscrivendo il verbale di accertamento e verificate dalla Polizia Locale. In caso di rifiuto dell'interessato il pubblico ufficiale ne dà atto nel verbale e procede all'accertamento diretto, avvertendo che le sanzioni pecuniarie amministrative previste dal presente regolamento saranno applicate nella misura massima.

Art. 20 - Determinazione dell'effettiva occupazione.

1. Il canone è commisurato all'effettiva occupazione concessa o, se maggiore, di fatto realizzata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. In particolare si stabilisce che l'occupazione sarà determinata in metri lineari esclusivamente per impianti attinenti le condutture e/o cavi di sezione non superiore a 500 cm. quadrati. Nei restanti casi l'occupazione sarà espressa in metri quadrati.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato od al metro lineare sono arrotondate alla misura intera superiore.
3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuate in superfici classificate nella stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni permanenti di spazi soprastanti le aree pubbliche di cui all'art. 2, effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
5. Le occupazioni realizzate con tettoie in muratura, tende fisse od altro simile manufatto facente parte stabilmente della struttura dell'edificio, destinato esclusivamente alla copertura o protezione di aree e spazi utilizzati per attività commerciali e di pubblici esercizi a carattere stagionale, sono soggette al pagamento del canone per il periodo complessivo di durata dell'attività, escluso quello durante il quale l'esercizio è permanentemente inattivo, chiuso al pubblico, e nel quale lo spazio sottostante non è occupato o comunque utilizzato.
6. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'installazione di chioschi, edicole ed altri impianti, anche a carattere provvisorio, sono soggette alle prescrizioni richiamate dall'art. 29 del regolamento di attuazione del Codice della Strada. La superficie ai fini dell'importo del canone è determinata in base al perimetro dell'area occupata con il manufatto e con gli oggetti e gli scarichi della copertura, e con gli espositori esterni di prodotti e sommari di pubblicazioni.

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Milano

7. La superficie delle aree di cui ai precedenti commi ed ogni altro spazio occupato per altre finalità, i cui limiti esterni siano dal concessionario, con l'autorizzazione del Comune, definiti con piante, catenelle, mezzi pubblicitari, pedane in legno o muratura od altri indicatori è determinata tenendo conto del perimetro esterno così definito.

Occupazioni permanenti

Art. 21 - Determinazione del canone.

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione di pagamento autonoma.

2. Il canone base è commisurato alla superficie occupata, differenziata a seconda della categoria nella quale l'area, spazio o strada pubblica occupata è classificata ai sensi dell'art. 18, ed applicato in base alla seguente tariffa annua per mq. o ml, determinata sulla base del valore economico della disponibilità della medesima area nonché del sacrificio imposto alla collettività.

A	- prima categoria	€ 30,00
B	- seconda categoria	€ 25,00

3. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di prodotti e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo il canone è determinato applicando la tariffa indicata dal comma 2, rapportata alla superficie convenzionale di un metro quadrato per ogni apparecchio.

4. Per le strutture di proprietà Comunale concesse ad altri soggetti tramite convenzione è stabilito il canone annuo forfettario di € 1.500,00 salvo quanto previsto al successivo art. 34 comma 1 lettera f).

Art. 22 - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo.

1. Il canone è commisurato al numero complessivo delle utenze installate dall'azienda erogatrice, per la vigente misura unitaria di tariffa di € 0,77 per utente, salvo modifiche di legge od altri provvedimenti aventi forza di legge; in ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto al Comune non può essere inferiore ad € 516,46.

2. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al n. 3 della lett. f) del secondo comma dell'art.

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Milano

63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi;

3. l'importo unitario di cui al comma 1 è rivalutato annualmente in base all'indice dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

4. Per le occupazioni permanenti indicate all'art. 63 comma 2 lett. f) del D.Lgs. n.446 del 15/12/97, fra il Comune di Ceriano Laghetto e le aziende erogatrici di pubblici servizi, per la realizzazione di cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, potrà essere sottoscritta un'apposita Convenzione quinquennale contenente le modalità per la corresponsione della Cosap, per l'esecuzione delle opere di scavo, dei ripristini e delle garanzie da prestare per la loro buona e puntuale attuazione.

Lo schema di detta Convenzione formerà oggetto di apposito e separato atto.

Art. 23 - Accessi e passi carrabili.

1. Senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade comunali ai fondi ed ai fabbricati laterali e nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico e privato.

2. Nella costruzione e mantenimento degli accessi sono osservate le disposizioni dell'art. 22 del Codice della strada, e degli articoli 44 e seguenti del relativo regolamento di attuazione.

Per i passi carrabili l'Ente si avvale della facoltà di cui all'art. 3 comma 63 lettera a) della L. n° 549/95, esonerando dal canone le occupazioni connesse ai passi carrabili.

Art. 24 - Zone di sosta riservate ai diversamente abili.

Lo stallo di sosta riservato in via esclusiva ai diversamente abili è disciplinato dal vigente C.d.S. e relativo Regolamento di attuazione.

Art. 25 - Aree e spazi destinati ai distributori di carburanti.

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale, è dovuto un canone annuale nelle seguenti misure differenziate a seconda della

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Milano

classificazione dell'area stradale, stabilita dal secondo comma dell'art. 18, su cui è collocata o dalla quale hanno accesso:

A - prima categoria: in questa zona, così come definita al precedente art.18, non sono ammessi gli impianti in argomento.

B - seconda categoria : così come delineato all'art.18, annui € 516,46

2. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuato con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone in conformità a quanto previsto dal presente regolamento

Art. 26 - Occupazioni con impianti di installazione di mezzi pubblicitari.

1. Per le occupazioni di aree e spazi pubblici realizzate con cartelloni, cartelli ed altri impianti di installazione di servizi pubblicitari si rendono applicabili gli articoli del presente regolamento in materia di occupazioni permanenti.

2. La superficie di aree e spazi pubblici da computare ai fini della determinazione del canone dovuto per le installazioni di cui al presente articolo è calcolata sulla proiezione del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio.

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Milano

Occupazioni temporanee

Art. 27 - Determinazione del canone o del corrispettivo.

1. Per le occupazioni temporanee è dovuto il canone commisurato alla superficie occupata, differenziata a seconda della categoria nella quale l'area, spazio o strada pubblica è classificata ai sensi dell'art. 18, ed applicato in base alla tariffa giornaliera per mq. o ml. :

CAT 1 € 2.00

CAT 2 € 1,70

2. Per le occupazioni occasionali o per esigenze straordinarie ed urgenti è dovuto il corrispettivo commisurato alla superficie occupata ed applicato in base alla tariffa giornaliera determinata in conformità a quanto previsto dal primo comma, se superiore ad ore tre.

Art. 28 – Canone per particolari attività.

Su idonea istanza del concessionario, al fine di favorire lo sviluppo delle attività necessarie anche per una migliore qualità della vita ed una migliore immagine del territorio Comunale, agevolando le occupazioni di suolo pubblico con tendoni, tavolini, gazebo, piante ornamentali e quant'altro connesso all'attività stagionale inerente la somministrazione e la vendita di cibi e bevande, si determina il canone fisso forfettario di € 1.000,00.

Il periodo stagionale di cui al presente comma deve intercorrere tra il mese di aprile ed il mese di settembre, per non più di giorni 180.

Art. 29 - Opere, depositi e cantieri stradali.

1. L'occupazione temporanea delle aree e spazi di cui all'art. 2 per lavori ed altri interventi effettuati per conto del Comune, delle sue istituzioni ed aziende speciali, in economia od in appalto è autorizzata dal responsabile del settore Polizia Locale che con apposito atto la dispone e prescrive l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 21 del Codice della strada. L'autorizzazione è accordata previa intesa con il predetto settore che controlla l'osservanza delle condizioni e prescrizioni disposte. L'occupazione effettuata da appaltatori o concessionari per lavori eseguiti per conto del Comune è esente dal pagamento del corrispettivo a condizione che l'esenzione sia prevista dal contratto di appalto o dal capitolato speciale.

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Milano

2. Le modalità di autorizzazione e l'esenzione dal pagamento del corrispettivo di cui al primo comma sono estese alle occupazioni temporanee dallo stesso previste effettuate per lavori ed interventi da eseguire in economia od in appalto dai Comuni e Consorzi-azienda ai quali il Comune partecipa come ente consorziato a condizione che lo statuto, la convenzione od altro atto formale prevedano che tutti gli enti partecipanti al Consorzio dispongano la stessa esenzione.

3. Le occupazioni temporanee delle aree e spazi di cui all'art. 2 effettuate per opere, depositi, cantieri ed interventi da soggetti diversi da quelli di cui ai precedenti commi, in particolare per interventi edilizi, sono assoggettate al pagamento del canone nella misura determinata in base alla tariffa stabilita dal presente regolamento per la categoria, la superficie dello spazio occupato e per la durata dell'occupazione giornaliera, fermo restando l'applicazione degli abbattimenti rispettivamente del 50% per occupazioni di durata non inferiore a giorni quindici e l'ulteriore 50% per l'esercizio connesso alle attività edilizie.

4. Entro il termine stabilito per la durata dell'occupazione deve essere eseguito il ripristino delle condizioni di transitabilità delle sedi stradali assicurando la sicurezza della circolazione e l'eliminazione di qualsiasi motivo di pericolo.

5. Su idonea istanza del concessionario, per importi che complessivamente superino € 4.000,00, le tariffe di cui trattasi possono essere commutate in canone forfettario da determinarsi in via equitativa, previa accurata analisi e valutazione dei settori preposti al controllo del territorio, comunque non inferiore al predetto importo.

6. Quando per l'esecuzione di lavori e/o opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, sabbia, inerti, terra di riporto, si applica quanto previsto al precedente art. 9 comma 2 lettera m); per tale tipologia di occupazione si applica la tariffa di cui al presente art.29 comma 3; se tale occupazione è, altresì, inferiore ad ore tre è esente.

Art. 30 – Mercati.

1. La concessione per l'occupazione di aree pubbliche comprese fra quelle di cui all'art. 2 destinate all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio per uno o più giorni della settimana o del mese, è rilasciata contestualmente all'autorizzazione commerciale di cui all'art. 28, primo comma, lett. a), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

2. La concessione del posteggio è accordata per la durata di anni 10 in conformità a quanto disposto dall'art. 28, primo comma, lett. a), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Milano

3. L'ubicazione e l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'attività commerciale, le modalità di assegnazione dei posteggi e la loro superficie, il numero ed i criteri di assegnazione degli spazi sono stabilite dal Comune tramite il C.A.A.M. di Cesano Maderno in base al Regolamento Commercio Aree Pubbliche.

4. Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni di cui ai precedenti commi si applica la seguente tariffa per giorno, o frazione, di occupazione, indipendentemente dalla durata oraria della stessa, differenziata in base al mercato nel quale l'attività è esercitata: Tariffa/mq.

CAT. 1	CAT. 2
€ 0,45	€ 0,38

A tale tariffa si applica la riduzione del 50% per occupazione temporanea non inferiore a gg. quindici e un'ulteriore riduzione del 50% per occupazione di carattere ricorrente.

5. Il canone è dovuto dal concessionario per tutti i giorni di mercato, compresi quelli nei quali il posteggio non fosse eventualmente occupato di fatto dal medesimo concessionario.

6. Il pagamento del canone è effettuato anticipatamente ed in soluzione unica in base alla valutazione dei giorni di occupazione previsti per tale periodo; in caso di mancato pagamento entro il primo giorno del periodo di rateizzazione si applica la sanzione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 38. Il pagamento del canone deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno, salvo diverse disposizioni di legge.

7. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, ai sensi dell'art. 28, comma 11, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, sono assegnati giornalmente dalla Polizia Locale, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nello stesso mercato. Per tali occupazioni è dovuto un corrispettivo applicato in base alla tariffa giornaliera complessiva di cui al comma 4, maggiorato del 30% a cui si applica la riduzione tariffaria base per occupazione inferiore ad ore otto del 30%, differenziata in base al mercato nel quale è esercitata.

Il pagamento dell'importo dovuto è effettuato mediante versamento diretto alla Polizia Locale.

8. Per le occupazioni di cui al presente art., trova applicazione il vigente regolamento TARSU, in materia di pagamento del relativo servizio.

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Milano

Art. 31 - Fiere, manifestazioni ed altre iniziative.

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici in occasione di fiere, manifestazioni ed altre ricorrenze, sono consentite in conformità a quanto disposto dal Titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, dalla normativa regionale e dalle altre disposizioni vigenti.

2. Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al presente articolo si applica la tariffa dell'occupazione temporanea con le relative modalità di applicazione, fatta eccezione per le manifestazioni organizzate dall'Amm.ne Comunale, per le quali gli espositori corrispondono il canone forfettario giornaliero di € 10,00.

Art. 32 - Occupazioni per l'installazione di circhi ed attrazioni dello spettacolo viaggiante.

1. Per le occupazioni temporanee degli appositi spazi alle stesse riservate effettuate con le installazioni di circhi, teatri-tenda, attrazioni, giochi, divertimenti e strutture connesse dello spettacolo viaggiante, si applicano le seguenti tariffe base:
- CAT 1 €/mq 0,50 – non sono ammessi circhi ed attrazioni dello spettacolo viaggiante che superino i 200 mq.
 - CAT. 2 €/mq 0,50 –

L'autorizzazione è subordinata alla presentazione di una idonea fideiussione pari a € 1.000,00.

È prevista l'applicazione dell'abbattimento del 50% per occupazioni di durata non inferiore a giorni quindici.

2. Gli assegnatari delle superfici suddette hanno l'obbligo di provvedere, durante ed a conclusione dell'occupazione, alla pulizia dell'area occupata collocando i rifiuti negli appositi cassonetti di raccolta differenziata all'uopo installati dal servizio comunale. Nel caso di inadempienza l'intervento di pulizia e ripristino è effettuato d'ufficio con recupero coattivo delle spese e della sanzione prevista dall'art. 50 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. L'operatore inadempiente è escluso dal Comune dall'assegnazione degli spazi pubblici di cui al presente articolo.

Disposizioni comuni

Art. 33 – Riduzioni.

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Milano

Al canone determinato in conformità agli articoli precedenti sono applicate le seguenti riduzioni:

- a) opere, depositi e cantieri stradali: 50% per occupazione superiore a gg. 15;
50% per esercizio connesso ad attività edilizia;
- b) mercati: 50% per occupazione superiore a gg. 15;
50% per occupazione di carattere ricorrente;
30% per occupazione inferiore ad ore 8;
- c) circhi ed attrazioni dello spettacolo viaggiante: 50% per occupazioni superiori a gg.15;

Art. 34 – Esenzioni.

1. Sono esenti dal pagamento di canone o corrispettivo:

- a) manifestazioni ed iniziative popolari organizzate da partiti, movimenti politici od organizzazioni sindacali, religiose, assistenziali e celebrative non comportanti somministrazioni di cibi e/o bevande e di durata inferiore ad ore dodici;
- b) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata competenza, e le aste per le bandiere;
- d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune durante la concessione medesima: l'esenzione è applicabile alle sole occupazioni oggetto di convenzione con l'Amm.ne Comunale che prevedano devoluzioni economiche e/o corrispettivi in servizi;
- g) gli accessi carrabili;
- h) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Milano

- i) l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante veicoli, in forma itinerante, è consentito per il tempo necessario a presentare e consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo;
- l) le occupazioni permanenti di spazi soprastanti le aree pubbliche di cui all'art. 2, effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
- m) le occupazioni effettuate per lavori edili e cantieri eseguiti per conto del Comune a condizione che l'esenzione sia prevista dal contratto di appalto o dal capitolato speciale.
- n) per l'occupazione con terriccio, sabbia, inerti, terra di riporto, di durata inferiore ad ore tre.

Art. 35 - Modalità di versamento del canone per le occupazioni permanenti.

1. La concessione per occupazione permanente è rilasciata previo versamento dell'importo della prima od unica annualità, tramite bollettino di c/c/p intestato alla tesoreria comunale, la cui ricevuta deve essere presentata o trasmessa all'ufficio Polizia Locale.
2. Il canone annuale dovuto per le occupazioni permanenti aventi durata pluriennale è versato entro il mese di gennaio di ciascun anno tramite bollettino di c/c/p intestato alla tesoreria comunale.
3. Il canone deve essere versato contestualmente al rilascio della concessione, pena il diniego della stessa.
4. Il concessionario titolare di distinti atti di concessione insistenti su aree diverse è tenuto ad effettuare il versamento del canone separatamente per ciascun atto utilizzando più bollettini di c/c/p.

Art. 36 - Modalità di versamento del canone per le occupazioni temporanee.

1. La concessione per occupazione temporanea è rilasciata previo versamento del canone dovuto tramite:
 - a) bollettino di versamento postale intestato alla Tesoreria Comunale;
 - b) versamento in Tesoreria Comunale;
 - c) versamento diretto alla Polizia Locale;In ogni caso la ricevuta di versamento deve essere esibita o trasmessa alla Polizia Locale.

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Milano

2. Per le occupazioni non connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione il pagamento dell'importo dovuto, può essere effettuato mediante versamento diretto alla Polizia Locale piuttosto che al dipendente Comunale preposto. In tal caso è rilasciata apposita ricevuta nella quale sono indicati sinteticamente: il soggetto occupante; gli spazi, aree e strade interessati dall'occupazione; l'importo versato.

Art. 37 - Mancato o tardivo pagamento del canone.

1. Per il mancato, parziale o tardivo versamento del canone inerente le occupazioni permanenti, il settore Polizia Locale provvede a notificare al concessionario, a mezzo raccomandata A.R., apposito invito al pagamento nel quale sono indicati:

- a) l'importo del canone non versato o tardivamente versato;
- b) l'ammontare degli interessi dovuti per il mancato o tardivo pagamento del canone, calcolati al tasso legale;
- c) la sanzione amministrativa pecuniaria applicata
- d) l'importo complessivamente dovuto;
- e) le modalità ed il termine di 60 giorni dalla notifica entro il quale effettuare il pagamento.

2. Decorso inutilmente il termine di cui alla lett. e) del precedente comma, il settore Polizia Locale provvede alla riscossione mediante trasmissione alla preposta agenzia di recupero crediti della pertinente documentazione.

Art. 38 - Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Nell'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento si osservano le disposizioni della vigente normativa in materia.

2. In caso di occupazione abusiva, fatto salvo l'obbligo dell'occupante di corrispondere il canone dovuto nonché quanto disposto dal precedente art. 5, è applicata la sanzione pecuniaria pari all'ammontare del canone dovuto, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Codice della strada.

Art. 39 - Disposizioni finali e transitorie.

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Milano

Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente al 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento si intendono rinnovate con pagamento modalità e termini stabilite dal medesimo.

Art. 40 – Vigenza

Le disposizioni di cui al presente regolamento producono i loro effetti dalla data di approvazione dello stesso.

Art. 41 – Abrogazioni di precedenti disposizioni regolamentari.

L'entrata in vigore del presente Regolamento abroga contestualmente e con pari decorrenza le previgenti norme regolamentari comunali in materia di TOSAP.

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO

Provincia di Milano

ELENCO DELLE AREE

CATEGORIA A : insieme di aree pubbliche o strade ricomprese nella zona B1 (nucleo antico) così come individuato dallo strumento urbanistico del Comune di Ceriano Laghetto vigente alla data di approvazione del presente atto.

CATEGORIA B : le restanti parti del territorio comunale